



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge “Istituzione della Giornata Regionale del figlio” Reg. Gen. n. 742**

Ad iniziativa dei consiglieri Rosa D’Amelio, Vincenzo Maraio e Carmela Fiola.  
Depositata in data 14 novembre 2019 ed integrata in data 19 novembre 2019

**IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

**PRESIDENTE**

*R.D. Amel.*



*Consiglio Regionale della Campania*

Napoli, lì 14/11/2019

Prot. N. 68  
del 14/11/2019

**Al Presidente del  
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale  
Attività Legislativa**

**SEDE**

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione della Giornata Regionale del figlio".**

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa, finanziaria e AIR sottoscritta dai consiglieri:

Vincenzo MARAIO

Rosa D'AMELIO



*Consiglio Regionale della Campania*

Proposta di legge Regionale **“Istituzione della Giornata Regionale del figlio”.**”

Art. 1. (Principi e finalità)

La Regione Campania riconosce la condizione di «figlio» all'interno della famiglia come condizione essenziale per giungere ad un pieno ed equilibrato sviluppo psico-fisico e promuove la celebrazione del ruolo dei figli e la valorizzazione del ruolo della famiglia per una crescita sana ed equilibrata dei minori.

Art. 2 (Istituzione giornata regionale del figlio)

E' istituita la Giornata regionale del figlio quale momento per celebrare il diritto di ogni minore, e più in generale di ogni essere umano, a vivere il proprio ruolo di figlio all'interno di una famiglia.

Art. 3 (celebrazioni della giornata del figlio)

1. All'Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale spetta l'individuazione della data “della giornata del figlio” e l'organizzazione delle celebrazioni.
2. Le province, la città metropolitana di Napoli e i comuni della Regione Campania, in occasione della Giornata di cui all'art. 2, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione del ruolo dei figli e alla valorizzazione del ruolo della famiglia. In tale occasione possono essere organizzati eventi di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e le procedure che la legislazione nazionale prevede per accogliere, in via temporanea o definitiva, i bambini e gli adolescenti che vivono fuori famiglia.
3. La Giornata di cui all'art. 2, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. La Regione Campania può stipulare protocolli d'intesa con le università e le istituzioni scolastiche regionali affinché, in occasione della giornata di cui all'art. 2, le università e le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori famiglia in tutto il mondo, ai diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e ad ogni altra normativa, nazionale e internazionale, specie con riferimento al diritto di ogni minore a vivere in una famiglia.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 3, comma 1, quantificabili in euro 50.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, si provvede, per gli esercizi finanziari 2019/2021 mediante il prelievo, in termini di competenza e cassa della somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila) dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per l'esercizi finanziari 2019/2021 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021

Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.



## Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: **“Istituzione della Giornata Regionale del Figlio”**.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si vuole istituire la giornata del figlio in Regione Campania. I diritti dei minori sono stati nell'ultimo ventennio oggetto di grande attenzione da parte delle legislazioni sia nazionali che internazionali. In questo senso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ha rappresentato un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza, garantendo ai minori una serie di diritti fondamentali e riconoscendo la vita del minore all'interno della famiglia come condizione essenziale per giungere ad un pieno ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

Nel preambolo della richiamata convenzione, infatti, la famiglia è indicata espressamente come «unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli». Il diritto a vivere all'interno della propria famiglia è, fra tutti i diritti riconosciuti ai minori, quello che si pone come base affinché ai minori stessi siano garantiti gli altri diritti. La vita quotidiana del minore a fianco di due genitori che se ne occupano in modo esclusivo e definitivo soddisfa, infatti, molte delle sue esigenze (ad esempio protezione, educazione, ascolto).

La legge vigente nel nostro Paese, tuttavia, in linea con quella esistente a livello internazionale, ha lasciato un grande vuoto nel disciplinare le misure di protezione dell'infanzia perché riconosce formalmente il solo diritto di ogni bambino a vivere con la propria famiglia d'origine (articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni) ma non il generale diritto a vivere in una famiglia stabile. La legge citata, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, nel considerare il caso in cui la famiglia d'origine non esista o abbia problemi da risolvere, di tipo transitorio o non transitorio, prevede rispettivamente l'applicazione degli istituti dell'affidamento e dell'adozione (articolo 1, comma 4) senza tener adeguatamente conto dell'importanza per i minori della condizione di «figlio».

Non essendo, infatti, stabilito un termine massimo obbligatorio di durata per l'istituto dell'affidamento, i decreti che lo dispongono vengono prorogati per anni. Per questa via, molti minori vivono a tempo indeterminato nel limbo esistente tra la famiglia d'origine, che non riesce a comporre i propri problemi, e la semplice «assistenza» alternativa in assenza di una famiglia idonea a garantirgli uno sviluppo armonioso e completo della personalità.

La scelta dell'interruzione dei legami originari non sempre viene fatta laddove ve ne sono i presupposti, perché giudici e operatori sociali hanno come unico riferimento normativo il vago principio del «superiore interesse del minore». Eppure, come la Convenzione delle Nazioni Unite riconosce nel preambolo sopra citato, solo la vita quotidiana con una famiglia «propria» è in grado di soddisfare il diritto a uno sviluppo equilibrato, mentre la vita prolungata all'interno delle comunità educative e delle famiglie affidatarie non restituisce ai minori la condizione di «figlio».

Anche alla luce dell'evoluzione che nella società moderna sta subendo il concetto di famiglia, appare necessario alimentare il dibattito culturale sull'importanza di una famiglia stabile.

Nell'attesa che il diritto di ogni bambino di essere figlio sia presto riconosciuto e disciplinato dalla legge italiana, come pure da quella europea e internazionale, occorre testimoniare e promuovere una solida cultura di aggregazione sociale e familiare, nonché di solidarietà, diffondendo tale cultura, nella consapevolezza dell'importanza della condizione di «figlio».



## *Consiglio Regionale della Campania*

Ogni essere umano che non possa vivere con la famiglia d'origine dovrebbe vivere comunque in una famiglia stabile e «propria». È quindi doveroso inserire nel nostro calendario civile un intero giorno dedicato al figlio. Vogliamo che i ragazzi dicano la loro in quanto la loro partecipazione attiva rappresenta un elemento di qualificazione; così come fondamentale deve essere la partecipazione delle associazioni che si battono per la tutela dei diritti dell'infanzia, a partire dalle organizzazioni riconosciute dall'ONU e infine anche la partecipazione delle competenze e delle professioni, per avere più forza, più autorevolezza ed efficacia che solo l'insieme dei mondi che hanno a cuore i diritti dell'infanzia possono avere dialogando e collaborando tra loro.

Si può pensare ai propri diritti in modo individualistico oppure solidaristico. Nel primo caso la consapevolezza e l'esercizio dei diritti ha i confini del proprio mondo; nel secondo caso ha in confini del mondo intero. La promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza chiede perciò di aprire gli occhi dei nostri ragazzi verso le situazioni di difficoltà e di emergenza in cui vivono i loro coetanei. Si tratta di educare non al semplice possesso dei diritti, bensì ad una loro condivisione. E' attraverso questa cultura della condivisione che aiuteremo le nuove generazioni ad affrontare le sfide della società globalizzata e interculturale.

Sarà una occasione non solo celebrativa ma che consentirà anche, da una parte, di esprimere solidarietà verso i bambini, che vivono al di fuori di una famiglia e, dall'altra, di testimoniare l'importanza del diritto di tutti gli uomini di essere «figli».

Si tratterà di una giornata fortemente educativa in cui tutti, sia i bambini che le famiglie, verranno sensibilizzati sulla condizione dei minori abbandonati che sono dimenticati negli istituti di tutto il mondo. Sarà, inoltre, un'occasione per rendere noti gli strumenti e le procedure che la legge prevede per accogliere, in via temporanea o definitiva, i bambini e gli adolescenti che vivono fuori famiglia.

L'intento di questa proposta è quello di creare un unico fronte che riunisca su tematiche concrete di accoglienza e solidarietà persone appartenenti a diversi fronti politici, a diverse confessioni religiose, a diverse posizioni filosofiche. La giornata regionale del figlio deve essere l'occasione per coinvolgere, le Città Metropolitane, le province e i comuni in un momento di riflessione al fine di rivedere e di migliorare le politiche familiari in base alle esigenze che si riscontrano sul territorio affinché nessun minore viva fuori famiglia.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: “Istituzione della Giornata Regionale del figlio”.

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**  
**(Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)**

La proposta di legge di “Istituzione della giornata regionale del figlio” si compone di 5 (cinque) articoli. L’articolo 4, prevede oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificabili in euro 50.000,00.

Ciò premesso si procede all’illustrazione delle singole disposizioni e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare gli oneri di gestione indotti dall’intervento regolatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2017.

**L’articolo 1** individua i principi, le finalità e l’oggetto della proposta di legge, individuando i principali ambiti di intervento. Data la sua natura programmatica, la norma non è idonea a generare oneri finanziari.

**L’articolo 2** introducendo disposizioni sulla istituzione della giornata regionale del “figlio”, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

**L’articolo 3** prevede, tra l’altro, che sia l’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale ad individuare la data “della giornata del figlio” e all’organizzazione delle celebrazioni, attraverso la organizzazione e la promozione di iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori famiglia in tutto il mondo, ai diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991. Tale disposizione produce oneri a carico del bilancio regionale.

**L’articolo 4** quantifica ed individua le risorse da impiegare, in € 50.000,00 (cinquantamila) All’onere derivante dall’intervento regolatorio, si provvede, per gli esercizi finanziari 2019/2021 mediante il **prelievo**, in termini di competenza e cassa della somma di Euro 50.000,00(cinquantamila) **dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1**, e contestuale incremento di pari importo della **Missione 16, Programma 1, Titolo 1** dello stato di previsione della spesa per l’esercizi finanziari 2019/2021 del bilancio di previsione finanziario per il triennio2019/2021

**L’articolo 5** disciplina l’entrata in vigore della presente proposta di legge.